

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE-QUADRO TRIENNALE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Agazia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Viale Silvani, 6 - Bologna,

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401";

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile";

VISTA la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

VISTO l'Accordo quadro tra il Dipartimento della Protezione civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il decennio 2012-2021, finalizzato allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici siglato tra le parti il 2 febbraio 2012;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2014 riguardante il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 Istituzione del Sistema d'Alertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1669 del 14 ottobre 2019, recante "Approvazione del documento "Allegato 2 -organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della Regione Emilia-Romagna - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (DPCM 14 gennaio 2014)";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione-quadro tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (INGV), e richiamatene integralmente le relative premesse;

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, domiciliata per la carica in Bologna, Viale Silvani, n.6,

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato INGV), con sede legale in Roma, Via Vigna Murata n. 605, P.IVA e C.F. 06838821004, rappresentata dal Presidente pro-tempore o suo Delegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

LA PRESENTE CONVENZIONE-QUADRO TRIENNALE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005.

2. La presente convenzione-quadro, di durata triennale, ha come obiettivo l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini e della prevenzione del rischio sismico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di monitoraggio degli effetti del terremoto, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, individuando

l'INGV quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi.

3. La Regione e l'INGV attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.

4. L'Agenzia ritiene pertanto opportuno stipulare la presente convenzione-quadro con l'INGV per la realizzazione di attività di studio, ricerca e supporto scientifico riguardanti il rischio sismico sul territorio regionale ai fini di protezione civile, da articolare secondo una programmazione triennale predefinita relativa a tutte le attività che, per la loro intrinseca natura, richiedono uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate in moduli annuali funzionali, e secondo un Programma Operativo Annuale (POA).

5. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dalla Regione per il tramite dell'Agenzia e dall'INGV nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

6. La Regione incarica l'Agenzia di provvedere nell'ambito della propria autonomia alla gestione operativa nonché amministrativo-contabile della presente convenzione-quadro.

7. L'Agenzia, annualmente sulla base delle disponibilità del proprio bilancio, determina le risorse disponibili per le attività da svolgere congiuntamente con INGV. Nell'ambito di tale quadro finanziario, l'Agenzia e INGV concordano sul piano tecnico un programma operativo annuale (POA) per l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalità illustrate al successivo art. 2 e approvato dal dirigente competente con proprio atto.

8. Gli ambiti di attività indicati nel prospetto in allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ costituiscono il riferimento per i POA e sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione-quadro.

Art. 2

(Programma Operativo Annuale)

1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato, anche per stralci secondo la seguente procedura:

a) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione-quadro per la prima annualità e nell'imminenza della scadenza di ciascuna annualità per le successive, viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività di cui all'art.1, comma 4;

b) la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo annuale che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;

c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali oneri, l'Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia.

2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalità di attuazione, per l'anno di riferimento, delle singole tipologie di attività.

Art. 3

(Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico a carattere temporaneo composto da rappresentanti indicati dall'Agenzia, rappresentanti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e rappresentanti indicati da INGV. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi. Alla costituzione del Comitato provvede il direttore dell'Agenzia con propria determinazione.

2. Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

3. Per la prima annualità, considerato che il Comitato Tecnico non è stato ancora formalmente costituito, il programma operativo viene definito attraverso incontri tecnici tra le Parti.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. INGV realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l'Agenzia nell'ambito del POA.

2. INGV per quanto di propria competenza, individua nella persona di _____ il responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista

scientifico. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Presidente di INGV, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

3. Il Direttore dell'Agenzia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona di _____.

4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia che sarà individuato nel medesimo provvedimento di formalizzazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 3.

5. INGV potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste nei POA. INGV potrà promuovere assegni di ricerca e/o borse di studio sulle tematiche della convenzione.

Art. 5

(Responsabilità ed oneri a carico di INGV)

1. INGV è tenuto ad assolvere ai compiti definiti nel programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti; eventuali ritardi vanno motivati per iscritto.

2. INGV si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

Art. 6

(Modalità di pagamento e disposizioni contabili)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione-quadro l'Agenzia erogherà a INGV un contributo a rimborso delle spese sostenute nelle modalità previste al comma 2.

Il contributo verrà determinato annualmente nell'ambito dei singoli POA approvati, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli del bilancio allo scopo istituiti.

L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dal Dipartimento. Le somme erogate saranno utilizzate da INGV integralmente per le attività della presente convenzione.

Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta da INGV che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

2. La somma relativa alle singole annualità verrà erogata, dall'Agenzia al Dipartimento con le seguenti modalità:

- INGV può richiedere l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse destinate nel programma operativo annuale, successivamente all'approvazione del programma medesimo ed a seguito della dichiarazione di inizio attività da parte di INGV;

- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, avverrà a seguito della presentazione di una relazione delle attività svolte, degli elaborati prodotti e dei dati acquisiti nel corso dei progetti, (previa positiva valutazione espressa dal comitato tecnico ai sensi degli articoli 3 e 5 della convenzione-quadro) ed una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata relativa documentazione di spesa.

Le spese ammissibili a rimborso potranno essere solamente quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, ivi comprese le spese per l'eventuale attivazione di borse di studio o assegni di ricerca e per l'eventuale stampa di pubblicazioni.

Art. 7

(Utilizzazione dei dati)

1. L'Agenzia e INGV hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, INGV si impegna ad informare l'Agenzia a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 8

(Proprietà degli elaborati)

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è dell'Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. INGV si impegna a

consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 9

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività)

1. L'Agenzia nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione di INGV informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. INGV si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarli con la massima cura e riservatezza e a non renderli noti a terzi.

Art.10

(Protezione dati personali)

1. INGV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003, 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, di seguito denominato Codice, è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto dell'Agenzia regionale, Titolare del trattamento, nell'ambito delle attività svolte sempre per conto dell'Agenzia regionale in applicazione della presente convenzione e dei POA.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel Codice. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) predisporre, qualora il trattamento comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Codice e nei termini previsti dal medesimo Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e

ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al Direttore dell'Agenzia regionale, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

e) fornire al Direttore dell'Agenzia regionale la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste;

f) individuare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati personali e fornire alle stesse istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; l'incarico è conferito con modalità tali da poter associare ai nominativi delle persone incaricate i trattamenti che le stesse sono autorizzate ad effettuare;

g) consentire al Direttore dell'Agenzia regionale, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite invio di specifici report a cadenza annuale e/o a richiesta, contenenti a titolo esemplificativo le seguenti informazioni: adozione del Documento programmatico sulla Sicurezza (DPS); adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi; predisposizione dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

Art. 11

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria -)

1. La presente convenzione-quadro ha validità triennale - con riferimento al periodo compreso tra la data della sua sottoscrizione e il 31 dicembre 2022, e vincola l'Agenzia in termini finanziari annualmente, nei limiti degli importi corrispondenti ai singoli POA approvati, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli del bilancio a tale scopo istituiti.

2. L'Agenzia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC di INGV, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte da INGV stesso, fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della convenzione.

3. INGV può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Agenzia per provati inadempimenti degli impegni assunti da quest'ultima.

Art. 12

(Controversie)

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento l'Agenzia e INGV eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 13

(Copertura assicurativa)

INGV garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora INGV dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; ciò, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di INGV, così come di quello dell'Agenzia che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Agenzia e dell'Università, è esposto a rischi.

Al riguardo, le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, con esclusione della sorveglianza sanitaria.

Il personale di INGV, nonché il personale dell'Agenzia, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione,

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 15

(Registrazione)

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, che e verrà assolta a cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Imposta di bollo assolta con n.____ contrassegni telematici da € 16,00 cadauno identificati dai codici_____.

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

Prof. Carlo Doglioni

(firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile

Il Direttore

Dott.ssa Rita Nicolini

(firmato digitalmente)
